IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE Livio SALVEMINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal per quindici giorni consecutivi.

Aosta, lì

IL DIRIGENTE Massimo BALESTRA



Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 30 dicembre 2011

In Aosta, il giorno trenta (30) del mese di dicembre dell'anno duemilaundici con inizio alle ore otto, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

Manuela ZUBLENA

e gli Assessori

Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente Giuseppe ISABELLON Albert LANIECE Claudio LAVOYER Ennio PASTORET Laurent VIERIN Marco VIERIN

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

3190 OGGETTO:

INDIVIDUAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 13 DICEMBRE 2011, N. 30, DELLE FUNZIONI COMUNALI CHE I COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 1.000 ABITANTI DEVONO ESERCITARE IN FORMA ASSOCIATA.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato l'art. 11 (Concorso degli enti locali al riequilibrio della finanza pubblica. Obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni comunali) della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Legge finanziaria per gli anni 2012/2014. Modificazioni di leggi regionali), il quale, al fine di assicurare il contenimento delle spese degli enti locali e il miglior svolgimento delle funzioni loro spettanti, stabilisce:

- che la Giunta regionale, contestualmente alla definizione delle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa del personale degli enti locali, per l'anno 2012, individui le funzioni comunali che i Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti devono esercitare obbligatoriamente in forma associata entro il 31 dicembre 2012, qualora tali funzioni non siano già esercitate tramite le Comunità montane, prevedendo la sospensione, in caso di mancato rispetto del suddetto termine, della quota pari al 30% dei trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione di cui all'art. 14, comma 2, lettera b), della l.r. 20 novembre 1995, n. 48, sino al loro effettivo esercizio in forma associata (comma 2, primo e secondo periodo);
- che il rispetto di tali disposizioni, da parte dei Comuni interessati, costituisce indice di virtuosità ai fini del riparto della quota di risorse finanziarie destinate a spese di investimento, di cui all'art. 16, comma 5, lettera c), della l.r. 30/2011, a favore dei Comuni che risultano virtuosi nel contenimento dei costi dei servizi e nel rispetto degli adempimenti di cui all'art. 11, comma 2, soprarichiamato, secondo i criteri di riparto stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali (comma 2, secondo periodo);
- la possibilità, per le forme di collaborazione individuate dai Comuni per l'esercizio obbligatorio di funzioni in forma associata, di costituire uffici comuni, con personale assegnato dagli enti partecipanti, che operano in luogo degli uffici dei singoli Comuni partecipanti alla forma associativa (comma 3);

richiamata la propria deliberazione, adottata in data odierna, con la quale sono state definite le misure di razionalizzazione e contenimento della spesa del personale degli enti locali per l'anno 2012;

richiamate le recenti disposizioni dello Stato che obbligano i Comuni di minori dimensioni demografiche ad esercitare in forma associata le funzioni e i servizi comunali, ed in particolare:

- l'art. 14 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in l. 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 20 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in l. 15 luglio 2011, n. 111, e dall'art. 16 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, come sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, che prevede l'obbligo per i Comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti di esercitare in forma associata, attraverso la costituzione di Unioni di Comuni o l'attivazione di

Convenzioni, almeno due delle funzioni fondamentali provvisoriamente individuate dall'art. 21 della 1. 5 maggio 2009, n. 42 (Federalismo fiscale), entro il 31 dicembre 2011, e tutte le sei funzioni fondamentali, individuate con la suddetta legge, entro il 31 dicembre 2012;

- l'art. 16 del precitato d.l. 138/2011, come sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 148/2011, che impone ai Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, a decorrere dal giorno della proclamazione degli eletti del Comune facente parte della nuova Unione che, successivamente al 13 agosto 2012, sia per primo interessato al rinnovo degli organi, di esercitare in forma associata, tramite la costituzione di Unioni di Comuni, tutte le funzioni amministrative e i servizi pubblici loro spettanti in base alla legge, con facoltà, per i Comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti, di aderirvi per l'esercizio in forma associata di tutte le funzioni fondamentali loro spettanti sulla base della legislazione vigente e dei servizi ad esse inerenti;
- il comma 29 dell'art. 16 del d.l. 138/2011, come sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 148/2011, che prevede che le disposizioni sopracitate si applicano anche ai Comuni appartenenti alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province di Trento e di Bolzano nel rispetto dei loro Statuti, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'art. 27 della l. 5 maggio 2009, n. 42, e, quindi, non con le decorrenze sopraindicate, ma solamente dall'entrata in vigore delle disposizioni sul federalismo fiscale;
- il comma 4 dell'art. 23 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 il quale stabilisce che i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti nell'ambito di ciascuna Provincia, affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture;

considerato che, al fine di individuare le funzioni ed i servizi comunali che i 43 Comuni della Regione, con popolazione inferiore a 1.000 abitanti alla data del 1° gennaio 2011, devono esercitare in forma associata entro il 31 dicembre 2012, qualora tali funzioni e servizi non siano già esercitati tramite le Comunità montane, risulta opportuno avere un quadro, per quanto possibile completo, delle funzioni e dei servizi comunali già esercitati dai Comuni della Regione in forma associata, ad oggi, numericamente significativi;

constatato che sono già esercitate in forma associata, attraverso le Comunità montane, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 83 e 84 della l.r. 8 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*) ed in esecuzione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 3894 del 21 ottobre 2002 e n. 1164 del 18 aprile 2005, le seguenti funzioni:

- organizzazione e gestione di centri estivi per minori;
- organizzazione e gestione di soggiorni climatoterapici per anziani;
- organizzazione e gestione del servizio di <u>teleassistenza e telesoccorso per anziani e</u> inabili:
- gestione del <u>servizio contabile relativo al personale</u> dei Comuni compresi nel territorio comunitario (elaborazione stipendi e retribuzioni assimilate a redditi da lavoro dipendente, adempimenti fiscali connessi, ecc.);

- gestione dei servizi connessi all'<u>analisi qualitativa delle acque</u> destinate ai consumi umani;
- raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani;
- <u>servizi socio-assistenziali per anziani</u> (con riferimento ai servizi erogati sia nelle strutture che a domicilio);
- funzioni attribuite ai Comuni dall'art. 3 della l.r. 9 aprile 2003, n. 11, recante "Disposizioni concernenti l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi e l'istituzione dello <u>sportello unico per le attività</u> produttive" (ora sostituita dalla l.r. 23 maggio 2011, n. 12);
- funzioni attribuite ai Comuni dall'art. 4 della l.r. 21 agosto 2000, n. 31, recante "Disciplina per l'installazione e l'esercizio di <u>impianti di radio telecomunicazioni</u>" (ora sostituita dalla l.r. 4 novembre 2005, n. 25);

preso atto che anche i sotto elencati servizi comunali non sono più esercitati a livello di singolo ente, ma in forma associata, per ambiti territoriali omogenei, da tutti i Comuni della Regione, ambiti che, nella maggior parte dei casi, corrispondono al territorio delle Comunità montane:

- <u>servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani</u>, in esecuzione della 1.r. 3 dicembre 2007, n. 31 e del piano regionale di gestione dei rifiuti;
- <u>servizio idrico integrato</u>, in esecuzione della l.r. 8 settembre 1999, n. 27, della l.r. 18 aprile 2008, n. 13 e del piano regionale di tutela delle acque e delle relative deliberazioni attuative;
- competenze degli enti locali in materia di soppressione, istituzione, trasferimento di sedi, plessi, unità delle <u>istituzioni scolastiche</u> autonome, di scuola materna, elementare e media funzionanti sul proprio territorio, in esecuzione dell'art. 7 della 1.r. 26 luglio 2000, n. 19;

preso atto, inoltre, che le seguenti attività non sono gestite a livello di singolo Comune, ma a livello regionale, per gli enti locali e l'amministrazione regionale, tenuto conto, in particolare, che:

- è in fase di completamento il convenzionamento tra la Regione ed il Consiglio permanente degli enti locali, ai sensi dell'art. 73 della l.r. 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale) per la costituzione di un Ufficio unico per i procedimenti disciplinari deputato a:
 - irrogare le sanzioni disciplinari di maggiore gravità ai dipendenti degli enti di cui al comma 1 dell'art. 1 della 1.r. 22/2010 (comparto unico regionale), non rientranti nelle attribuzioni dei dirigenti;
 - supportare i dirigenti degli enti di cui al punto precedente nell'esercizio del potere disciplinare ad essi assegnato;

- con deliberazione n. 1744 del 22 luglio 2011 la Giunta regionale ha stabilito, ai sensi dell'art. 66 della l.r. 22/2010 ed in accordo con gli altri enti di cui al comma 1 dell'art. 1 della l.r. 22/2010 (comparto unico regionale), che il Comitato unico di garanzia (CUG), di cui alla l. 4 novembre 2010, n. 183, finalizzato alla tutela delle pari opportunità, alla valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, è costituito in forma associata per tutti gli enti del comparto unico;
- 55 Comuni hanno aderito al servizio del <u>Difensore civico regionale</u>, di cui all'art. 11, comma 2, della l.r. 28 agosto 2001, n. 17, sottoscrivendo apposita convenzione con il Consiglio regionale;
- il <u>tempio crematorio</u>, realizzato dalla Regione per un bacino di utenza regionale e gestito dal Comune di Aosta, attraverso l'Azienda Pubblici Servizi, ai sensi dell'art. 28 della 1.r. 19 dicembre 2005, n. 34, è utilizzato da tutti i Comuni della Regione, in virtù dell'intesa tra il Consiglio permanente degli enti locali ed il Comune di Aosta;

preso atto, altresì, che sono numerosi i servizi e le funzioni comunali (o loro segmenti) che volontariamente i singoli Comuni hanno affidato alla Comunità montana di appartenenza; in particolare, in base alla ricognizione effettuata dalla Direzione enti locali tratta dalle relazioni previsionali e programmatiche allegate ai bilanci di previsione pluriennali 2011-2013 delle Comunità montane, risulta che:

- il servizio di <u>asilo nido</u> è gestito da 4 Comunità montane per la quasi totalità dei Comuni dei rispettivi comprensori, da 8 Convenzioni e da 1 Associazione dei Comuni (alcuni di essi hanno stipulato più convenzioni con più Comuni e/o usufruiscono del servizio gestito dalle Comunità montane, al fine di ottimizzare l'offerta nei confronti delle famiglie);
- il servizio di <u>trasporto scolastico (almeno per quel che riguarda il trasporto intercomunale)</u> è esercitato da 4 Comunità montane per i rispettivi Comuni (per un totale di 37 Comuni);
- i <u>lavori di utilità sociale</u> sono organizzati da 4 Comunità montane per i rispettivi Comuni (per un totale di 37 Comuni);
- <u>il servizio di biblioteca</u> è gestito in forma associata da 3 Comunità montane per i rispettivi Comuni (per un totale di 26 Comuni);
- la <u>commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo</u> è gestita in forma associata da 3 Comunità montane per i rispettivi Comuni (in totale 27 Comuni);
- <u>le procedure concorsuali e di selezione del personale</u> sono svolte in forma associata da 2 Comunità montane (per un totale di 22 Comuni);
- <u>l'ufficio gestione tributi</u> è gestito in forma associata da 1 Comunità montana per i Comuni del comprensorio (in totale 11 Comuni);
- il <u>servizio di mensa scolastica</u> è gestito in forma associata da 1 Comunità montana per i Comuni del comprensorio (in totale 11 Comuni);
- i <u>servizi di protezione civile</u> sono gestiti in forma associata da 1 Comunità montana per i Comuni del comprensorio (in totale 12 Comuni);
- il <u>funzionamento delle segreterie e gli acquisti in conto capitale delle istituzioni scolastiche</u> sono gestiti in forma associata da 1 Comunità montana per i Comuni del comprensorio (in totale 12 Comuni);

ricordato, inoltre, che:

- il servizio di <u>polizia locale</u>, anche in relazione agli incentivi economici previsti dall'art. 6 bis della l.r. 19 maggio 2005, n. 11, come introdotto dalla l.r. 18 aprile 2008, n. 15, è gestito in forma associata da 9 convenzioni che ricomprendono un totale di 34 Comuni, tra cui il Comune di Aosta, (si precisa, a tal proposito, che la collaborazione tra i Comuni convenzionati è solo parziale, in quanto, in generale, non vi è stata l'unificazione delle strutture; inoltre, la forma di collaborazione tra il Comune di Aosta ed i 15 Comuni de la Plaine d'Aoste è limitata alla vigilanza notturna del territorio dei 16 Comuni della Plaine nei giorni festivi);
- le 56 <u>sedi di segreteria</u>, attualmente in essere a fronte di 83 enti locali (74 comuni, 8 comunità montane e 1 consorzio BIM), sono costituite da 26 sedi di segreteria convenzionate (di cui 25 costituite da 2 enti locali ed 1 da 3 enti locali) e da 30 sedi costituite da un solo ente locale; in particolare, nei 43 Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, le sedi di segreteria costituite da un solo ente locale sono 4;

preso atto, infine, che anche il Consorzio CELVA, che ha quale finalità quella di supportare ed assistere gli enti locali aderenti, organizza a favore di tutti i Comuni una serie sempre più ampia di servizi, tra i quali i più rilevanti e consolidati sono quelli della <u>formazione</u> e della consulenza a favore dei dipendenti, dei segretari e degli amministratori degli enti locali;

esaminato il documento che il Consiglio permanente degli enti locali ha trasmesso alla Presidenza della Regione, con nota prot. n. 6396 del 9 dicembre 2011, con il quale il suddetto Consiglio ha definito le linee di indirizzo politico per la revisione delle forme di collaborazione per l'esercizio delle funzioni comunali, che qui si riportano integralmente:

"Le linee di indirizzo politico per la revisione delle forme di collaborazione per l'esercizio associato delle funzioni amministrative comunali, nonché di alcuni servizi, esplicitano i principali elementi di riforma del sistema ordinamentale e organizzativo connesso all'esercizio delle funzioni stesse.

In questo documento viene proposto un riesame delle forme di collaborazione previste dalla l.r. 54/98 sulla base dei seguenti **presupposti politici condivisi**:

- 1. avviare subito una riforma importante e visibile;
- 2. esercitare un numero sempre crescente di funzioni a livello associato, attraverso le forme di collaborazione più adeguate;
- 3. rendere obbligatorio per tutti i Comuni l'esercizio associato di tali funzioni.

Sulla base di questi presupposti politici condivisi le linee di indirizzo individuano:

- 1. la **convenzione** fra enti (art. 103, capo IV della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54) quale forma di collaborazione per l'esercizio delle funzioni comunali all'interno di ambiti territoriali ottimali;
- 2. il **Conseil de la Plaine d'Aoste** (capo V della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54) quale nuova forma di collaborazione per l'esercizio associato delle funzioni comunali.

Con l'attuazione di queste linee di indirizzo, rispetto al complesso delle funzioni comunali:

- 1. un **numero significativo di funzioni comunali** verrà esercitato obbligatoriamente attraverso convenzioni fra enti;
- 2. le funzioni caratterizzanti rimarranno in capo al Comune.

I risultati attesi di questo quadro di ridefinizione delle forme di collaborazione sono:

- 1. semplificazione del quadro istituzionale attuale coerentemente ai principi della l.r. 54/98;
- 2. coinvolgimento di tutti gli enti locali nell'esercizio associato di funzioni comunali;

- 3. creazione di centri specializzati per l'esercizio di funzioni comunali associate;
- 4. creazione di ambiti territoriali ottimali, attraverso convenzioni tra enti, per l'esercizio di funzioni comunali:
- 5. maggiore qualità dei servizi erogati;
- 6. contenimento dei costi a fronte di maggiori risorse disponibili per investimenti.

Alcune delle proposte che seguono richiedono necessariamente modifiche alla legislazione regionale.

CONSEIL DE LA PLAINE D'AOSTE

- 1. Modificare il ruolo del Conseil de la plaine d'Aoste, quale forma di collaborazione per l'esercizio associato delle funzioni comunali del Comune di Aosta e dei Comuni limitrofi.
 - L'obiettivo è di ridefinire il ruolo e il governo del Conseil de la plaine d'Aoste dandogli personalità giuridica di ente locale.
- 2. Attraverso deliberazioni della Giunta regionale, da adottare d'intesa con il CPEL, possono essere individuate le funzioni comunali da esercitare obbligatoriamente a livello di Conseil de la Plaine d'Aoste:
- 3. Ridefinire l'ambito territoriale del Conseil de la plaine d'Aoste.

L'obiettivo è di individuare l'ambito territoriale ottimale per l'esercizio delle funzioni comunali in forma associata, nell'ottica di contenere costi, aumentare efficienza e efficacia.

ASSOCIAZIONI DEI COMUNI

1. Abrogare il capo 2 della l.r. 54/1998 relativo alle Associazioni dei Comuni.

L'obiettivo è di semplificare il quadro istituzionale, attraverso l'eliminazione di tale forma di collaborazione.

CONSORZIO BIM

1. Valutare il ruolo del Consorzio BIM

L'obiettivo è valutare il ruolo e funzioni nel quadro della riorganizzazione delle forme di collaborazione degli enti locali

CONVENZIONI FRA ENTI

1. Individuare gli ambiti territoriali ottimali

Le convenzioni danno origine ai seguenti ambiti territoriali ottimali:

- <u>CONVENZIONE sovracomunale</u>: è il risultato della convenzione tra due o più Comuni;
- <u>CONVENZIONE di comparto</u>: è il risultato della convenzione tra tutti gli enti e la Regione autonoma Valle d'Aosta.
- 2. Definire le funzioni comunali da esercitare obbligatoriamente attraverso la CONVENZIONE
 Attraverso deliberazioni della Giunta regionale, da adottare d'intesa con il CPEL, sono individuate le funzioni comunali da esercitare obbligatoriamente tramite convenzione.
- 3. Introdurre dei parametri per rendere obbligatoria la stipula delle CONVENZIONI sovracomunali Si stabiliscono parametri di riferimento che determinano l'obbligatorietà delle convenzioni.
- 4. Le CONVENZIONI sovracomunali devono prevedere l'esercizio obbligatorio delle funzioni assegnate da deliberazioni della Giunta regionale
 - Gli atti convenzionali devono disciplinare le modalità di esercizio delle funzioni individuate da deliberazioni della Giunta regionale.
- 5. Introdurre elementi di incentivazione per favorire la convenzione con Comuni di maggiori dimensioni
 - L'obiettivo è favorire sinergie tra Comuni di dimensioni organizzative diverse.
- 6. Introdurre elementi per la razionalizzazione delle sedi di segreteria in coerenza con le CONVENZIONI comunali

L'obiettivo è di migliorare e semplificare la gestione amministrativa dei Comuni convenzionati, facendo tendenzialmente coincidere le sedi di segreteria con gli ambiti delle convenzioni sovracomunali.

- 7. Introdurre nuovi elementi per il contenimento della spesa per il personale L'obiettivo è di razionalizzare il personale presente all'interno del sistema degli enti locali.
- 8. Introdurre le necessarie modificazioni all'istituto della convenzione, per garantire un efficace funzionamento

L'obiettivo è di normare maggiormente l'istituto della convenzione, attraverso una modifica legislativa, chiarendo, fra le altre cose, le modalità per la costituzione di uffici associati tra gli enti contraenti e la possibilità di distacco di personale dagli enti stessi.";

considerato che l'attuazione delle linee di indirizzo del Consiglio permanente degli enti locali soprariportate, che questa amministrazione regionale condivide, comporterà necessariamente la revisione della legislazione regionale vigente in materia di enti locali;

ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra, rinviare ad una futura deliberazione, da adottare entro il 30 aprile 2012 con le modalità di cui all'art. 10 della l.r. 10 dicembre 2010, n. 40, l'individuazione delle funzioni e dei servizi che i Comuni, ivi compresi quelli con popolazione pari o superiore ai 1.000 abitanti, dovranno esercitare in forma associata, affinché la cooperazione intercomunale raggiunga un livello adeguato dal punto di vista dimensionale ed organizzativo, che consenta, nel tempo, la realizzazione di economie di scala, l'ottimizzazione dell'uso delle risorse, nonché il miglioramento dell'efficienza della prestazione dei servizi;

ritenuto, comunque, necessario, dare attuazione con la presente deliberazione a quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della 1.r. 30/2011, individuando alcune funzioni e servizi comunali che già entro il 31 dicembre 2012 i Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti dovranno esercitare in forma associata, tenuto conto che le funzioni ed i servizi già esercitati in forma associata sono, come sopra illustrato, qualitativamente e quantitativamente rilevanti;

visto il parere favorevole espresso dal Consiglio permanente degli enti locali, nella riunione del 20 dicembre 2011, sulla bozza della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, della l.r. 30/2011 e dell'art. 65, comma 2, lettera d), della l.r. 54/1998;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3580 del 23 dicembre 2010 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2011/2013 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2011 e di disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità sulla presente proposta di deliberazione rilasciato dal Direttore della Direzione enti locali, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della 1.r. 22/2010;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

- 1. di condividere le linee di indirizzo politico per la revisione delle forme di collaborazione per l'esercizio delle funzioni e dei servizi comunali, definite dal Consiglio permanente degli enti locali e riportate integralmente nelle premesse della presente deliberazione;
- 2. di individuare, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della 1.r. 30/2011, acquisito il parere favorevole del Consiglio permanente degli enti locali, i seguenti servizi e funzioni che, qualora non siano già svolti in forma associata, i Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti alla data del 1° gennaio 2011, dovranno esercitare obbligatoriamente, entro il 31 dicembre 2012, attraverso le forme di collaborazione di cui al Titolo I della Parte IV della 1.r. 54/1998, auspicando che, affinché la cooperazione intercomunale possa raggiungere un livello dimensionale ed organizzativo tale da consentire la realizzazione di economie di scala, l'ottimizzazione dell'uso delle risorse, nonché il miglioramento dell'efficienza della prestazione dei servizi, a tali forme associative partecipino anche i Comuni maggiori dal punto di vista demografico:
 - ⇒ le procedure di affidamento sopra soglia comunitaria di lavori, servizi e forniture;
 - ⇒ il servizio di asilo nido e, in generale, i servizi della prima infanzia (garderie e spazi gioco);
 - ⇒ la commissione di vigilanza di cui agli articoli 141 e 141bis del r.d. 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza), come modificati dall'art. 4, comma 1, lettera b), del d.p.r. 28 maggio 2001, n. 311;
 - ⇒ l'ufficio di segreteria comunale, con le seguenti decorrenze:
 - entro i termini previsti dall'art. 18 del reg. reg. 17 agosto 1999, n. 4 (*Ordinamento dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta*), per le sedi vacanti o che si renderanno vacanti; nel caso in cui nessun Comune sia disponibile al convenzionamento con il Comune con sede di segreteria vacante, l'obbligo di convenzionamento sussiste, nell'ordine:
 - per il Comune con popolazione fino a 1.000 abitanti più vicino, la cui sede, non convenzionata, risulti essa stessa vacante;
 - per il Comune con popolazione fino a 1.000 abitanti più vicino, la cui sede, non convenzionata, risulti coperta con segretario titolare;
 - dal primo rinnovo del consiglio comunale successivo alla data della presente deliberazione e secondo i criteri di cui al punto precedente;
- 3. di stabilire che i Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti alla data del 1° gennaio 2011, ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall'art. 11, comma 2 della 1.r. 30/2011, dovranno attestare, entro il 31 dicembre 2012, con le modalità comunicate dalle strutture regionali competenti, che i servizi e le funzioni individuati al punto 2 sono esercitati in forma associata, indicando la forma associativa prescelta, i

- Comuni aderenti alla stessa e la decorrenza dell'effettivo esercizio in forma associata dei predetti servizi e funzioni;
- 4. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della 1.r. 30/2011, la quota pari al 30% dei trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione di cui all'art. 14, comma 2, lettera b), della 1.r. 48/1995, rimarrà sospesa per i Comuni inadempienti sino all'effettivo esercizio in forma associata dei servizi e delle funzioni individuati al punto 2;
- 5. di prendere, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della l.r. 30/2011, il rispetto di tali disposizioni costituisce indice di virtuosità ai fini del riparto della quota di risorse finanziarie destinate a spese di investimento di cui all'art. 16, comma 5, lettera c), della stessa legge regionale;
- 6. di affidare ad apposito gruppo di lavoro regione/enti locali il compito di formulare una proposta per l'individuazione delle funzioni e dei servizi comunali che i Comuni, ivi compresi quelli con popolazione pari o superiore a 1.000 abitanti alla data del 1° gennaio 2011, dovranno esercitare in forma associata attraverso le forme di collaborazione individuate nel Titolo I (Forme di collaborazione) della Parte IV della l.r. 54/1998, che tenga conto delle linee di indirizzo politico definite dal Consiglio permanente degli enti locali e condivise da questa amministrazione;
- 7. di dare atto che le funzioni ed i servizi comunali di cui al punto 6) saranno individuati con deliberazione della Giunta regionale da adottare entro il 30 aprile 2012, con le modalità di cui all'art. 10 della l.r. 40/2010.